

Il presente documento riassume in modo schematico i soli riferimenti per le DSA della legge 5/2006 e i riferimenti per le DSA del regolamento previsto dall'art.74 .

Legge Provinciale n.5/2006

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

B.U.R.: n.o 33 del 16-08-2006

Art. 2

Finalità e principi generali

h) attivare servizi e iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi e da difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali.

Bes che possono derivare da:

- disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;
- **disturbi e da difficoltà di apprendimento (DSA)**
- situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali.

Obiettivi:

- rimuovere ogni ostacolo che impedisce agli studenti il pieno sviluppo della personalità

- promuovere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione anche da parte delle persone con bisogni educativi speciali;

L'articolo 74 della LP 5/06 si occupa delle misure rivolte agli studenti con BES

Art. 74

Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali

1. La Provincia promuove gli interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), e in particolare quelli:

a) in situazione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo quanto previsto dall'articolo 4 della [legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8](#) (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap);

b) con disturbi specifici di apprendimento (DSA) accertati secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, in particolare:

a) curano l'assistenza organizzativa a mezzo di personale proprio o attraverso convenzioni con soggetti privati accreditati;

b) provvedono all'acquisto di attrezzature specialistiche;

c) possono stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo e a partire dalla scuola dell'infanzia;

d) possono realizzare specifici programmi di formazione professionale per persone in situazione di disabilità che non siano in grado di frequentare i normali corsi, anche avvalendosi di centri di riabilitazione, di organizzazioni di volontariato e di enti autorizzati;

e) possono assicurare opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all'integrazione lavorativa, nonché deroghe ai limiti di durata dei percorsi di istruzione e formazione;

f) mettono in atto ogni altro intervento idoneo a dar vita ad una scuola inclusiva, che previene le varie situazioni di difficoltà e che garantisce la piena partecipazione di tutti gli studenti.

2 bis. I soggetti che erogano i servizi di cui al comma 2, lettera c), sono individuati e accreditati con le modalità stabilite dal regolamento previsto dal comma 3, nel rispetto dell'articolo 20, commi 1 e 3, e dell'articolo 22, commi da 3 a 9, della [legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13](#) (Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, svolgono i predetti servizi per conto della Provincia sono accreditati in via provvisoria, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accreditamento entro un termine non superiore a diciotto mesi, previsto dal regolamento ⁽¹⁶⁾.

3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, ivi comprese le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1.

Il regolamento attuativo dell'articolo 74 della LP 5/2006 è stato approvato con delibera n. 1073 del 29/04/08

1) si rivolge a:

- studenti con certificazione ai sensi della L. 104/92;
- **studenti con disturbi specifici di apprendimento;**
- studenti in particolari situazioni di svantaggio

2) disciplina:

gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare l'integrazione e l'inclusione di tali studenti nella scuola, e in particolare definisce:

- le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati o personalizzati, idonei a garantire la piena partecipazione alle attività educative;
- **le modalità di accertamento delle difficoltà di apprendimento e dei DSA;**
- i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e formative;
- le modalità di accreditamento e individuazione dei soggetti che attraverso la stipula di convenzioni con la Provincia, possono erogare specifici programmi di formazione. Entro 30 giorni la Provincia istituisce il registro dei soggetti accreditati che dovranno sottostare a precise norme.

3) definisce i disturbi specifici di apprendimento (DSA):

disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; i predetti disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale;

4) indica che i disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disortografia, disgrazia e discalculia) sono disturbi di origine biologica, non assoggettabili ad handicap.

Si tratta di studenti che non si trovano in situazione di disabilità certificata, ma presentano un DSA accertato da un neuropsichiatra o da uno psicologo esperto dell'età evolutiva nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di assistenza, sulla base dell'ICD¹ e del DSM². A tal fine il neuropsichiatra o lo psicologo esperto dell'età evolutiva redige, oltre ad una diagnosi, una relazione clinica in cui sono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.

La relazione clinica è aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero qualora lo specialista o lo psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia;

¹ classificazione internazionale delle malattie (ICD): sistema di classificazione delle malattie definita dall'Organizzazione mondiale della sanità

² manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM): vigente sistema multiassiale di classificazione e registrazione dei disturbi mentali;

5) definisce quali sono le misure e i servizi erogati dalle istituzioni scolastiche e formative

a) Al fine di assicurare l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, le istituzioni scolastiche definiscono **nel progetto d'istituto** le misure e i servizi a favore degli studenti stessi, prevedendo in particolare:

- gli obiettivi specifici di apprendimento delle attività educative e didattiche;
- l'attivazione di progetti per il conseguimento del titolo di studio, per l'orientamento nella scelta dei percorsi del secondo ciclo e per il proseguimento del percorso di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 58 della legge provinciale.
- la collaborazione tra gli organi dell'istituzione scolastica e formativa, nonché tra l'istituzione stessa, le famiglie, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le altre figure che sono coinvolte nel percorso educativo e formativo;
- l'utilizzazione di attrezzature tecnologiche e di sussidi didattici idonei ad assicurare la realizzazione del diritto all'istruzione e alla formazione da parte degli studenti con BES;
- il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti culturali, economici e associativi presenti sul territorio.
- le forme e i tempi di consultazione delle figure professionali specifiche utilizzate per sostenere il percorso educativo degli studenti con BES.

b) Per la realizzazione delle misure e dei servizi previsti nel progetto d'istituto, le istituzioni scolastiche e formative predispongono **il piano di intervento**, e si avvalgono dei **docenti referenti**.

c) La carta dei servizi dell'istituzione specifica anche i diritti degli studenti con BES.

6) individua in modo preciso all'articolo 6 gli interventi a favore degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Per ciascuno studente con DSA le istituzioni scolastiche e formative predispongono un **PEP (progetto educativo personalizzato)**, nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio, previste dalla legge provinciale; il PEP specifica le **misure dispensative** e gli **strumenti compensativi** definiti nella relazione clinica del neuropsichiatra o dello psicologo esperto dell'età evolutiva da utilizzare dai docenti nell'ambito dei percorsi personalizzati attivati per lo studente con DSA.

PEP

progetto educativo personalizzato: percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso.

Le misure dispensative individuate nel PEP consistono nell'adozione di metodologie e di attività didattiche rapportate alle capacità individuali e all'entità del DSA e in particolare possono prevedere:

- l'esonero da specifiche modalità relative a prestazioni didattiche e formative quali la lettura ad alta voce, la scrittura veloce sotto dettatura, l'uso del vocabolario, lo studio mnemonico delle tabelline, lo studio delle lingue straniere in forma scritta, il prendere appunti, l'uso del diario ed altre eventuali ulteriori modalità;
- tempi più lunghi e modalità differenziate per le verifiche scritte e orali e per lo studio rispetto ai tempi e alle modalità concessi agli altri studenti della classe;
- modalità specifiche per la valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame.

Gli **strumenti compensativi** previsti dal PEP indicano:

- le attrezzature e gli strumenti alternativi, informatici e tecnologici utili a facilitare l'apprendimento dello studente, da garantire anche per la valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge provinciale;
- l'organizzazione delle aule e delle attività didattiche adeguata ai DSA dello studente;
- l'individuazione di testi e documentazione didattica idonei all'apprendimento.

7) definisce gli interventi di integrazione e di inclusione a livello della classe

Per promuovere l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES nell'ambito dell'attività della classe, **il consiglio di classe**, tenendo conto in particolare dei PEI e PEP redatti per gli studenti con BES, predispone un documento, da trasmettere al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa, contenente:

- le tipologie di BES presenti nella classe;
- il tempo scuola della classe e l'eventuale variazione dello stesso per gli studenti con disabilità certificata;
- la descrizione delle caratteristiche del contesto educativo e ambientale complessivo della classe;
- la proposta delle risorse umane e strumentali da utilizzare complessivamente nell'ambito della classe.

Per la realizzazione delle misure e dei servizi previsti nel progetto d'istituto, le istituzioni scolastiche e formative predispongono **il piano di intervento**, e si avvalgono dei **docenti referenti**.

Piano di intervento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

L'Istituzione scolastica e formativa predispone e invia alla struttura provinciale medesima, un piano di intervento definito tenendo conto del progetto d'istituto e del documento predisposto da ciascun consiglio di classe.

Il piano di intervento contiene le richieste delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e inclusione degli studenti con BES che frequentano l'istituzione medesima.

In relazione alle richieste contenute nei piani di intervento, le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione assegnano alle istituzioni scolastiche e formative le risorse necessarie nel limite degli stanziamenti di bilancio, in conformità a quanto disposto dalla Giunta provinciale e tenuto conto della coerenza tra le risorse richieste e le misure e gli interventi previsti.

L'istituzione scolastica e formativa provvede alla programmazione definitiva degli interventi e delle misure per gli studenti con BES sia di carattere strumentale sia educativo, compresi i PEI e i PEP.

8) individua e definisce la figura del Docente referente

Per ciascuno studente con BES **il consiglio di classe** individua, nell'ambito dei docenti del consiglio stesso, **un docente referente** che provvede all'elaborazione della proposta di PDF, di PEI e di PEP, da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio di classe.

All'attuazione delle misure e degli interventi previsti nei PDF, nei PEI e nei PEP, approvati dal consiglio di classe, provvedono tutti i docenti della classe nonché il docente referente che cura in particolare:

- per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione del PDF avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello studente.
- per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione, con cadenza annuale, del PEI avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il PDF;
- la promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell'ambito del PEI o del PEP;
- il costante coinvolgimento della famiglia dello studente;
- la facilitazione dei rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale, promuovendo l'intervento coordinato dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici e privati coinvolti nel percorso formativo;
- la tenuta e l'aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.

9) individua i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori di servizi

La Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, in particolare:

- a) curano l'assistenza organizzativa a mezzo di personale proprio o attraverso convenzioni con soggetti privati accreditati;
- c) possono stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo e a partire dalla scuola dell'infanzia;
- d) possono realizzare specifici programmi di formazione professionale per persone in situazione di disabilità che non siano in grado di frequentare i normali corsi, anche avvalendosi di centri di riabilitazione, di organizzazioni di volontariato e di enti autorizzati;

10) prevede la verifica e la valutazione degli interventi

Il nucleo di controllo provvede alla verifica della corretta attuazione e gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento.

Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, valuta l'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati in applicazione di questo regolamento.

Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo (LP 5/06)

1. Per valutare i risultati del sistema educativo provinciale è istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che dura in carica cinque anni, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità e l'efficienza del sistema educativo provinciale e delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie. Il comitato, in particolare:

- a) fornisce alla Provincia gli strumenti per valutare l'efficacia del sistema educativo provinciale, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali, nonché per la valutazione delle singole istituzioni scolastiche e formative; propone criteri e metodologie per la valutazione del personale dirigente e docente delle istituzioni medesime;
- b) definisce gli strumenti per la verifica degli standard di qualità del servizio, da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative, anche al fine di rilevazioni periodiche svolte dalla Provincia;
- c) valuta nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle politiche scolastiche e formative, anche al fine di un adeguato inserimento ed integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
- d) fornisce indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del piano provinciale per il sistema educativo e per l'organizzazione delle istituzioni;
- e) fornisce indicatori per la valutazione dei risultati delle attività realizzate dalle singole istituzioni e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi;
- f) valuta il grado di soddisfazione degli utenti;
- g) collabora con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle iniziative nazionali.

2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle forme dell'autovalutazione da parte delle singole istituzioni, che verificano i risultati inerenti agli obiettivi previsti dal loro progetto d'istituto, e della valutazione esterna, effettuata sulla base degli strumenti predisposti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. Ai fini della valutazione complessiva del sistema scolastico e formativo provinciale il comitato può organizzarsi in sezioni per l'istruzione e per la formazione professionale.

Nucleo di controllo (LP 5/06)

La Provincia istituisce presso il dipartimento competente in materia di istruzione un nucleo di controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Il nucleo è composto da personale provinciale competente in materia amministrativa, finanziaria e contabile, eventualmente integrato con esperti esterni, fino a un massimo di tre. Il nucleo verifica il regolare andamento della gestione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e fornisce loro il proprio supporto per gli aspetti di competenza; trasmette una relazione annuale sulla gestione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alla Giunta provinciale e al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo.